

Pubblicato il 14/04/2025

N. 00035/2025 **REG.PROV.PRES.**  
**N. 01561/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Chiara Evangelisti, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari Generali. Affari Legali. Risorse Uma, Dott.Ssa Mirella Nappa, Dott. Marco Bussetti, Responsabile del Procedimento, Commissione Giudicatrice del Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici per il Veneto Prova Scritta, Istituto Scolastico "Gino Luzzatto" di

Portogruaro, Tutti Gli Ambiti Territoriali Provinciali del Veneto, Ossia, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, non costituiti in giudizio;  
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Istituto di Istruzione Superiore Gino Luzzatto Portogruaro, Uff Scolastico Reg Veneto Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Belluno, Uff Scolastico Reg Veneto Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado, Uff Scolastico Reg Veneto Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Rovi, Uff Scolastico Reg Veneto Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Treviso, Uff Scolastico Reg Veneto Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Verona, Uff Scolastico Reg Veneto Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;

***nei confronti***

Monica Caeran, Andrea Bettanin, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

- 1.del decreto prot. n. 30003 del 28/10/2024, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, avente ad oggetto l'assegnazione delle misure integrative alla prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici ivi compresi tutti i relativi allegati;
- 2.del provvedimento tramite cui sono state assegnate le misure integrative alla ricorrente a seguito della riunione della Commissione;
- 3.della nota del 23/10/2024 a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui attribuiva i tempi aggiuntivi e assegnava un tutor all'odierna parte ricorrente ai fini dell'espletamento della prova scritta;
- 4.della comunicazione del 25/10/2024 tramite cui venivano assegnate le misure integrative alla prova scritta;
- 5.della nota del 28/10/2024 a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,

nella parte in cui, oltre alle già assegnate misure compensative, assegnava un ulteriore strumento compensativo ai fini dell'espletamento della prova scritta;

6. di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione nella parte in cui prevedono le misure aggiuntive alle prove scritte;

7. di tutti gli atti di formazione dei provvedimenti gravati ivi comprese eventuali griglie, verbali e valutazioni della prova scritta nella parte in cui non compare la ricorrente;

8. degli esiti delle prove scritte del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici del 30/10/2024, nella parte in cui la parte istante non è risultata tra gli ammessi;

9. di ogni calendario ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale da cui la ricorrente è rimasta esclusa.

per l'accertamento

del diritto della Prof.ssa Evangelisti ad espletare, come previsto dall'art. 4, c. 4, lett. i del Bando e dell'art. 3, c 4 bis D.L. 80/2023 un colloquio orale, in sostituzione della prova scritta.

nonché per la condanna

dell'amministrazione a permettere alla ricorrente di svolgere, anche attraverso una sessione suppletiva, il colloquio orale in sostituzione della prova scritta quanto al ricorso per motivi aggiunti:

per l'annullamento

10. dell'elenco rettificato dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella regione Veneto, per il Concorso ordinario per dirigenti scolastici, pubblicato con decreto prot. n. 4328 del 14/02/2025, a firma del USR Veneto, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente;

11. della richiesta ai candidati che hanno superato la prova orale di presentazione dei titoli di preferenza e dei titoli non documentabili con dichiarazione sostitutive di certificazioni e del calendario integrato di convocazione dei candidati alla prova orale, di cui al prot. n. 5724 del 26/02/2025, a firma dell'USR Veneto, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non compare l'odierna

ricorrente;

12.dell'avviso prot. n. 100087 del 09/04/2025 con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione della prova scritta ed orale, a firma dell'USR Veneto, nonché dei relativi allegati al predetto avviso;

13.delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Veneto, con decreto n. 1108 del 09/04/2025, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui non compare la ricorrente;

14. di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

**RILEVATO** che:

-la ricorrente ha richiesto nel ricorso per motivi aggiunti, già notificato ad alcuni controinteressati), di essere autorizzata alla notificazione mediante pubblici proclami telematici in ragione del possibile elevato numero dei controinteressati;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare parte ricorrente alla notifica del ricorso ai controinteressati con le modalità che vanno a precisarsi;

**CONSIDERATO** che - in ragione dell'elevato numero dei possibili controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero essere superati nella futura graduatoria dalla parte ricorrente) e della oggettiva difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

**ATTESO** che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso

da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti potenziali controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei potenziali controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso, dal contenuto del quale è possibile trarre gli elementi per l'individuazione dei potenziali controinteressati, possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte

ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso può essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto del Presidente della Quarta Sezione del T.A.R. Veneto individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso integrato dall'avviso nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo

le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 20 giorni;

P.Q.M.

autorizza la notificazione del ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati con le modalità indicate in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nel presente provvedimento.

Così deciso in Venezia il giorno 11 aprile 2025.

**Il Presidente**  
**Ida Raiola**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.